

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì ventitré del mese di gennaio, alle ore 14.42 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Palazzo e Schiboni.*

Sono collegate in videoconferenza: *gli Assessori Regimenti e Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 27**

OGGETTO: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

- VISTA la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTO l’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:  
*«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.*  
*2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home page).*  
*(...)*  
*4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti»;*
- VISTO l’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del quale *«al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall’art. 18-bis»;*
- VISTO il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è definito come lo

*«strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione», nell'ambito del quale, in riferimento a ciascun programma, sono indicati «gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti»;*

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano degli indicatori di bilancio, ai sensi del quale:

*«1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il "Piano degli indicatori" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.*

*4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.*

*5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;*

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, col quale si provvede all'aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ai sensi del quale la Regione provvede ad inserire in una banca dati unitaria, denominata Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed istituita presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali;

VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale l'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 maggio 2016, la Regione trasmette alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, entro 30 giorni dall'approvazione del piano medesimo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto;

VISTO l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), concernente gli obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni del bilancio, preventivo e consuntivo e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;

CONSIDERATO che a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, ai fini della trasparenza, avviene in un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi del medesimo d.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022;

RITENUTO necessario trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO

che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, i competenti uffici della Direzione regionale "Ragioneria generale" provvederanno:

- a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
- b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, composto dagli schemi di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici relativi alla composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici relativi alla composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011;
2. di trasmettere il piano di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
3. di dare atto che i competenti uffici della Direzione regionale "Ragioneria generale" provvederanno:
  - a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022, e del d.lgs. n. 33/2013;
  - b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.